


DISTRETTO RICCIONE

Comuni di: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio.



Ufficio Distrettuale di Piano



AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ACCREDITAMENTO SOCIO SANITARIO DEI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALLA DGR EMILIA-ROMAGNA N. 1638/2024 PERIODO 2025-2030

PREMESSO CHE I RIFERIMENTI LEGISLATIVI SONO I SEGUENTI:

- L.R. Emilia-Romagna del 12 marzo 2003, n. 2. *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e ss.mm. e ii;
- Delibera RER n. 772 del 29 maggio 2007 *“Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e successive modifiche”*;
- Delibera RER n. 514 del 20 aprile 2009 *“Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”* e le successive delibere di modifica ed integrazione (n. 390 del 28 marzo 2011, n. 1899 del 9 dicembre 2012, n. 1828 del 9 dicembre 2013, n. 664 del 22 maggio 2017, n. 1047 del 17 luglio 2017);
- Delibera RER n. 273 del 29 febbraio 2016 *“Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”* e le successive delibere di modifica ed integrazione (n. 1516 del 17 settembre 2018, n. 1429 del 2 settembre 2019, n. 1422 del 26 ottobre 2020, n. 1625 del 28 settembre 2022, n. 2242 del 18 dicembre 2023, n. 1637 del 8 luglio 2024);
- Delibera RER n. 1638 del 8 agosto 2024 *“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio sanitario e disposizioni transitorie”*;
- *“Accordo interistituzionale avente ad oggetto la gestione dei servizi e degli interventi socio sanitari in forma associata da parte degli enti locali in integrazione con l'AUSL della Romagna nel Distretto di Riccione. Scadenza 31/12/2026”*, che individua il Comune di Riccione capofila della gestione associata che, pertanto, ai sensi della normativa sull'accREDITAMENTO regionale socio-sanitario assume la funzione di SIC (Soggetto Istituzionale Competente) per il Distretto di Riccione, nel governo dell'offerta di servizi e nella gestione dei procedimenti relativi al sistema dell'accREDITAMENTO

sociosanitario regionale;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Riccione capofila della gestione associata ha presentato l'analisi del fabbisogno ed il documento di programmazione alle organizzazioni sindacali confederali, funzione pubblica e pensionati in data 18 novembre 2024 e che il 28 novembre 2024 il Comitato di Distretto di Riccione ha approvato il **Documento di analisi dei Fabbisogni e di Programmazione degli stessi** tenendo conto delle osservazioni delle parti sindacali (**Allegato 1** del presente Avviso);
- la fase di programmazione, propedeutica alla fase di accreditamento si è conclusa positivamente;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie" ha disciplinato in modo puntuale le procedure da osservare per il rilascio dell'accREDITAMENTO sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, stabilendo che è responsabilità del soggetto istituzionalmente competente pubblicare un avviso per raccogliere le candidature dei soggetti gestori dei servizi socio sanitari da accreditare;
- il provvedimento di accreditamento verrà rilasciato, in riferimento ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di servizio effettuata dall'OTAP (organismo tecnico di ambito provinciale); verifica che, per i servizi già in possesso precedentemente del provvedimento di accreditamento, deve essere svolta entro nove mesi dal rilascio, mentre per i servizi non accreditati in precedenza, il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato all'esito positivo della verifica dell'OTAP;
- il Comune Riccione capofila della gestione associata, dopo la fase di accreditamento procederà alla pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di selezione, indicante il numero di posti da contrattualizzare per i servizi residenziali e semiresidenziali ed il numero di ore per i servizi domiciliari, oltre ai criteri sulla base dei quali verrà individuato il soggetto gestore privato con cui si procederà alla stipula dei relativi Accordi Contrattuali di durata massima pari all'accREDITAMENTO, mentre per i soggetti gestori pubblici si procederà direttamente alla stipula dell'accordo contrattuale;
- il Comune di Riccione capofila della gestione associata intende, per i servizi svolti all'interno delle strutture di proprietà o in disponibilità pubblica, effettuare una procedura selettiva finalizzata sia alla messa a disposizione degli spazi con relativa autorizzazione al funzionamento, sia al rilascio dell'accREDITAMENTO e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale così come previsto nell'allegato 1 paragrafo 7 della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune di Riccione, in qualità di Soggetto Istituzionale Competente (SIC) per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio sanitari nell'ambito distrettuale di Riccione, in

attuazione delle scelte programmatiche approvate dal Comitato di Distretto il 28/11/2024,

INDICE

un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse per ottenere il provvedimento di accreditamento riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma (non a singoli posti), per i seguenti servizi sociosanitari ubicati nel territorio del Distretto:

- **casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA)**. Si precisa che, in termini di fabbisogno teorico del distretto, è stata definita la necessità indicativa di 235 posti;
- **centro diurno assistenziale per anziani (CDA)**. Si precisa che, in termini di fabbisogno teorico del distretto, è stata definita la necessità indicativa di almeno 20 posti;
- **centro socio-riabilitativo residenziale per disabili (CSRR)**. Si precisa che, in termini di fabbisogno teorico del distretto è stata definita la necessità indicativa di 50 posti;
- **centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili (CSRSD)**. Si precisa che, in termini di fabbisogno teorico del distretto, è stata definita la necessità indicativa di 24 posti;
- **servizi a sostegno delle domiciliarità per bisogni assistenziali e per bisogni promozionali-educativi di anziani non autosufficienti e disabili (SAD-SED)**.

Si precisa che, ai sensi della DGR 1638/2024, paragrafo 4.2 dell'allegato 1, l'accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, queste devono essere autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda tutti i soggetti pubblici e/o privati (in forma singola o associata) che hanno, a qualsiasi titolo, in disponibilità l'immobile sede dei servizi residenziali e semiresidenziali.

Fatto salvo i gestori dei servizi a sostegno della domiciliarità, quindi, non sono ammesse candidature provenienti da gestori che non abbiano la disponibilità dell'immobile.

Non possono presentare domanda di accreditamento in relazione al presente avviso, i soggetti privati interessati a gestire servizi all'interno di immobili di proprietà o in disponibilità pubblica, per i quali si procederà con altro avviso.

I soggetti gestori dei servizi sociosanitari, pubblici e privati interessati, in possesso di autorizzazione al funzionamento, prevista in base alla DGR 564/2000 e ss.mm.ii (normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie), possono presentare domanda di accreditamento entro i termini di cui al presente avviso.

Possono altresì presentare domanda i soggetti già accreditati in possesso di un accreditamento avente scadenza entro il 31/12/2024.

I soggetti gestori dovranno indicare l'immobile sede del servizio, se trattasi di servizi residenziali o

semiresidenziali, esplicitando anche il titolo in loro possesso per l'utilizzo, nonché l'eventuale durata della disponibilità. Si precisa che il soggetto privato è tenuto a formalizzare l'impegno relativo alla garanzia della disponibilità dell'immobile per tutta la durata dell'accreditamento.

Per quanto concerne i servizi residenziali e semiresidenziali, l'accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, è onere del gestore dimostrare che queste sono effettivamente autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI

L'istituto dell'accreditamento rappresenta, nel suo complesso, un sistema di garanzia per gli assistiti e per la comunità. L'accreditamento, per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti, tutelati dall'art. 32 della Costituzione, è necessariamente rilasciato subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti di onorabilità e moralità del soggetto richiedente l'accreditamento (requisiti soggettivi), oltre che di qualità e idoneità del servizio (requisiti di servizio), al fine di garantire il più elevato grado di tutela dell'interesse pubblico e di certezza dei rapporti giuridici.

I requisiti soggettivi, dichiarati nella domanda di accreditamento, sono riferiti al soggetto gestore del servizio da accreditare e devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda di accreditamento di cui al presente avviso e mantenuti nel tempo. Si precisa che in caso di RTI, Consorzi e altre forme di raggruppamento si fa riferimento, in relazione ai requisiti soggettivi, per quanto compatibile ed in analogia, al D.Lgs 36/2023.

Per quanto riguarda i soggetti privati, verrà verificata l'inesistenza delle cause di esclusione, a cui si fa rinvio in via analogica e in quanto applicabili, relative ai reati e ai principi indicati negli articoli 94, commi 1, 2, 5 lett. a), b), d), e) ed f), 6 e 7; 95, commi 1, lett. a), b) ed e), 2 e 3; 96, commi 6, 7, 8, 13; 97, 98, comma 3, lett. b), c), e), f) ed h) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36. I soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 sopra richiamato.

Per i soggetti privati che, a differenza delle ASP e degli altri soggetti pubblici, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* si richiede l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D.lgs. 231/2001 e l'impegno alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 3 - REQUISITI DI SERVIZIO

L'accreditamento costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei bisogni, della domanda degli interventi sociosanitari e delle scelte assistenziali.

Oggetto dell'accreditamento è il servizio, inteso come modello organizzativo. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate al funzionamento, nonché ai servizi a sostegno della domiciliarità, pubblici e privati, in possesso dei requisiti di accreditamento, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione distrettuale.

In particolare il soggetto gestore deve impegnarsi a mantenere e/o a garantire il rispetto dei requisiti di servizio attualmente in vigore, di cui all'allegato D della DGR 514/2009 e s.m.i., applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accreditamento, a decorrere dalla data del rilascio dell'accreditamento e per tutta la durata dello stesso, in concomitanza con la vigenza dei requisiti di servizio di cui alla DGR 514/2009.

Per il mantenimento dell'accreditamento ed eventuale stipula dell'accordo contrattuale, il gestore dovrà impegnarsi a garantire l'adeguamento ai requisiti e alle conseguenti remunerazioni così come verrà definito dalle future deliberazioni regionali.

Il soggetto gestore è tenuto, altresì, ad accettare il sistema tariffario predeterminato dalla Regione Emilia-Romagna per la remunerazione dei servizi oggetto di accreditamento (attualmente definito dalla DGR 273/2016 e s.m.i.), con riferimento anche al nuovo sistema di remunerazione che verrà deliberato in correlazione all'applicazione dei nuovi requisiti sopra richiamati.

ART. 4 - UNITARIETA' GESTIONALE

L'accreditamento deve essere riferito ad un "modello organizzativo" complessivamente e unitariamente prodotto da un unico "soggetto", pubblico o privato, o da più soggetti privati che diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge, in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi:

- la responsabilità dell'intero processo assistenziale, che non può essere in nessun modo esternalizzato a soggetti terzi;
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;
- l'organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi strumentali (es. cucina, lavanderia, pulizie) e di supporto ove previsti (es. trasporto nei servizi diurni) comunque forniti;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari, in particolare con le nuove disposizioni organizzative previste dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 *"Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale"*;

- l'introito delle somme da finanziamento pubblico;
- l'introito delle somme dagli utenti ed eventualmente dai Comuni per le persone a cui sarà integrata la quota.

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria, il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura (comprehensive dell'assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, assicurandone la esclusiva e completa responsabilità e garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto e strumentali, in qualsiasi forma prodotti nelle consuete forme previste dalla legge, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata attraverso:

- rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato;
- il ricorso non prevalente e connesso a particolari situazioni contingenti, a rapporti riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato, che assicurino la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la responsabilità gestionale unitaria del soggetto gestore, è possibile ricorrere anche all'impiego di personale dipendente delle Aziende sanitarie presso le strutture accreditate, sulla base di quanto concordato tra Comitato di Distretto, Direttore di Distretto e Direttore delle attività socio-sanitarie dell'Azienda USL, in relazione al contesto.

Il soggetto gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la continuità dei rapporti di lavoro in particolare del personale dedicato all'assistenza.

Nell'ipotesi in cui più soggetti privati diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge (es. Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese - RTI) capaci di assumere una responsabilità gestionale unitaria e di costituire un unico referente per i soggetti pubblici contraenti, alla disponibilità delle risorse umane ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori richieste al soggetto gestore unico, potranno adempiere gli associati, dei cui adempimenti in proposito, sarà responsabile il soggetto aggregato, che non necessariamente deve disporre di personale proprio.

ART. 5 - ASSICURAZIONI

Il soggetto gestore deve prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze 15 dicembre 2023, n. 232.

Le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*.

ART. 6 - RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Il Comune di Riccione, in qualità di Soggetto Istituzionalmente Competente, eseguirà l'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di accreditamento e per i servizi già accreditati al momento della presentazione della domanda, rilascerà il provvedimento di accreditamento entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del presente avviso, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi.

La verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici, e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) sarà effettuata entro 9 (nove) mesi dall'adozione del provvedimento di accreditamento. L'accREDITAMENTO potrà, quindi, essere rilasciato anche nelle more dell'esecuzione delle verifiche dell'OTAP.

Nel caso di nuovi servizi precedentemente non accreditati, il rilascio dell'accREDITAMENTO potrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del presente avviso e solo previa verifica dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria da parte dell'OTAP.

Le verifiche dell'OTAP, per quanto riguarda i parametri di personale, sia in fase di prima richiesta di accREDITAMENTO, sia durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO, sono effettuate sulla base dei posti per i quali viene richiesto l'accREDITAMENTO presso le strutture residenziali e semiresidenziali al momento della verifica.

ART. 7 - DURATA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha una durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di rilascio.

Ad ogni scadenza, il gestore potrà presentare domanda di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del provvedimento.

Il rinnovo è rilasciato dal Comune di Riccione in qualità di SIC a seguito della verifica della coerenza con la programmazione di ambito distrettuale e dello svolgimento dell'istruttoria, basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di rinnovo di accREDITAMENTO e previa verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1 della DGR 1638/2024.

Il provvedimento di rinnovo di accREDITAMENTO viene rilasciato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo. La permanenza del possesso dei requisiti è verificata dall'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP).

ART. 8 - ACCREDITAMENTO E STATUS DI EROGATORE DI SERVIZI

La concessione dell'accreditamento non conferisce automaticamente lo status di erogatore di servizi con oneri a carico del Servizio Pubblico, né costituisce di per sé vincolo per Enti Locali e Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in mancanza della stipula dell'accordo contrattuale con gli Enti Locali e l'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/92.

Il possesso dell'accreditamento costituisce requisito indispensabile per poter concorrere, in relazione a successivi avvisi pubblici, alla gestione di posti da regolare con appositi accordi contrattuali con il Comune di Riccione in qualità di Sic e Azienda USL.

Per quanto riguarda i gestori privati, in applicazione del paragrafo 6, All. 1, della DGR 1638/2024, questi saranno individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, attraverso percorsi ad evidenza pubblica basati su criteri oggettivi di selezione e procedure trasparenti, eque e non discriminatorie riservate ai soggetti in possesso dell'accreditamento.

Il soggetto accreditato ha la facoltà di rinunciare all'accreditamento qualora non venga selezionato per la stipula dell'accordo contrattuale. In tal caso il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tale volontà al SIC, che provvederà ad emanare un atto di revoca motivato.

Per quanto riguarda i gestori pubblici, dopo il rilascio dell'accreditamento non è prevista la partecipazione ad una procedura di selezione per la stipula di un accordo contrattuale, bensì:

- nel caso di una gestione diretta di un servizio da parte di un Comune o di una Unione di Comuni, vengono determinati un programma di attività ed un budget annuale degli interventi da effettuarsi. Resta ferma la necessità di regolamentare i rapporti con l'Azienda USL per le prestazioni sanitarie e per l'erogazione del FRNA/FSR;
- nel caso di una gestione da parte di un altro soggetto pubblico (per es. ASP o AUSL), viene stipulato un accordo contrattuale, che include, laddove compatibili, i contenuti previsti per gli accordi contrattuali da sottoscrivere con i soggetti accreditati privati.

Nel caso in cui si giunga alla stipula contrattuale per un numero di posti inferiore a quelli riconducibili all'unità organizzativa autonoma, il gestore ha l'obbligo di osservare i requisiti generali e specifici inerenti l'accreditamento per la totalità di posti afferenti all'unità organizzativa.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante o da un suo procuratore (allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale), a presentare apposita domanda di accreditamento per i seguenti servizi sociosanitari:

- casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA);
- centro diurno assistenziale per anziani (CDA);
- centro socio-riabilitativo residenziale per disabili (CSRR);
- centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili (CSR);
- servizi a sostegno della domiciliarità per bisogni assistenziali e per bisogni promozionali-educativi di anziani non autosufficienti e disabili (SAD-SED).

La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5, All. 1, della DGR 1638/2024, descritti sinteticamente anche nel presente avviso, dovrà comprendere:

1. l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociosanitari se prevista;
2. l'impegno a rispettare i requisiti generali e specifici relativi al servizio da accreditare;
3. i requisiti soggettivi;
4. la responsabilità gestionale unitaria;
5. la polizza assicurativa indicando la compagnia assicurativa, il numero della polizza, la decorrenza, la scadenza e i massimali.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 2) e sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea (RTI), o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del raggruppamento.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea (RTI), o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il raggruppamento, indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, inoltre, i seguenti allegati sempre firmati digitalmente:

1. elenco indicante il personale in servizio e la tipologia di rapporto contrattuale;
2. Carta dei Servizi (se presente);
3. un documento comprovante il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio (da non allegare per i servizi domiciliari);
4. eventuali atti costitutivi qualora trattasi di raggruppamento.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione e relativa documentazione entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025**, mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.riccione@legalmail.it, indicando in oggetto la dicitura "*Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento sociosanitario dei servizi per la non autosufficienza di cui alla DGR Emilia-Romagna 1638/2024 - Periodo 2025-2030*".

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna domanda di manifestazione di interesse pervenuta oltre detto termine.

Il SIC si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura, in ogni fase dell'iter della procedura.

Saranno escluse dalla procedura le istanze:

- presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso;
- incomplete, condizionate o prive di requisiti;
- pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
- non sottoscritte o sottoscritte da soggetti diversi dai legali rappresentanti/delegati.

Ai soggetti proponenti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.

La documentazione afferente alla presente procedura è scaricabile dal sito web del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it, nella sezione "Avvisi", ove potranno essere reperite tutte le informazioni relative a codesto avviso.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Rossi, Dirigente del Settore 3 "Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di Quartiere" del Comune di Riccione.

È possibile richiedere chiarimenti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.riccione@legalmail.it, non oltre il termine di 7 giorni lavorativi prima della scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse, precisando l'oggetto della procedura e la denominazione dell'impresa, oltre al recapito a cui indirizzare la risposta.

Non saranno esaminati i chiarimenti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

I chiarimenti resi dal SIC saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Riccione.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (per brevità "Regolamento"), si informano i partecipanti che:

Il Titolare del trattamento è il Comune di Riccione, viale Vittorio Emanuele II, 2, CAP 47838, telefono 0541 608111 rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.riccione.rn.it.

Il trattamento dei dati è effettuato al fine di consentire all'ente di condurre le attività connesse alla realizzazione della procedura di selezione del contraente oggetto del presente atto e per i processi comunicativi obbligatori correlati, previsti dalla normativa vigente.

Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge di cui alla D.G. Regione Emilia-Romagna n. 1638/2024 e della normativa correlata.

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il periodo di conservazione dei dati personali è strettamente legato allo svolgimento e al completamento della procedura di selezione. Per i soli dati del soggetto gestore accreditato il periodo di conservazione è riferito alla durata del contratto.

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione laddove la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento nonché durante un procedimento legale.

Inoltre, la comunicazione dei dati potrà essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

I dati del partecipante sono conservati, di norma, in server localizzati all'interno della UE e non vengono trasferiti in paesi extra-U.E. Laddove si rendesse necessario il trasferimento verso paesi terzi, lo stesso verrà effettuato solo verso paesi che garantiscano il livello di protezione adeguato stabilito agli artt. 45 e 46 del Reg. UE 2016/679.

Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà:

- 1) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- 2) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;

- 3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- 4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati;
- 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all'indirizzo e-mail: privacy@comune.riccione.rn.it.

Con la richiesta di partecipazione alla procedura di selezione, il partecipante dichiara l'avvenuta presa visione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

ART. 12 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, NORME FINALI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Socialità di Quartiere
Dott.ssa Laura Rossi

Allegati:

1. Documento di analisi dei Fabbisogni e di Programmazione;
2. Modello di istanza per manifestazione di interesse.